



Comune di Malborghetto-Valbruna

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2026
N. 9 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI "IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA - ILIA" - ANNO 2026

L'anno **2026**, il giorno **02** del mese di **APRILE** alle ore **20:00**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Componente		Presente/Assente
Preschern Boris	Sindaco	Presente
Buzzi Alessandro	Consigliere	Presente
Piussi Marisa	Consigliere	Presente
Rossetto Massimo	Consigliere	Presente
Longhini Igor	Consigliere	Presente
Bait Maurizio	Consigliere	Presente
Jannach Beatrix	Consigliere	Presente
Stocco Arianna	Consigliere	Presente
Kandutsch Giulia	Consigliere	Presente
Santosuosso Antonietta	Consigliere	Presente
Vuerich Alessandro	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Boris Preschern nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all'oggetto della presente proposta di deliberazione.

Malborghetto, li 01 dicembre 2025

IL TITOLARE DELLA PO DELL'AREA TRIBUTI
DELLA COMUNITÀ DI MONTAGNA
CANAL DEL FERRO E VAL CANALE
f.to DOTT. GIORGIO VALENT

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all'oggetto della presente proposta di deliberazione.

Malborghetto, li 18 dicembre 2025

IL TITOLARE DELLA P.O. ECONOMICO
FINANZIARIA DELLA COMUNITA DI
MONTAGNA CANAL DEL FERRO E VAL
CANALE
F.TO RAG. PATRIZIA VUERICH

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 14.11.2022, con la quale è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno Finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

VISTI:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, con particolare riferimento alle disposizioni cui la

L.R. n. 17/2022 fa esplicito rinvio nonché l'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla citata L. n. 160/2019;

- l'art. 2 della L.R. 17/2022 succitata il quale prevede che il presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili siti nei comuni del territorio della regione;

VISTA la Legge Regionale 4 novembre 2024, n. 9 che modifica la L.R. 14 novembre 2022, n. 17 istitutiva dell'ILIA e la conseguente circolare della Regione n. 3/STL/2024 esplicativa delle principali modifiche normative contenute nella L.R. 9/2024;

RICHIAMATI l'art. 3 della L.R. 17/2022, come modificato dall'art. 1 della L.R. 9/2024, contenente le definizioni di fabbricato, fabbricato strumentale dell'attività economica, area fabbricabile e terreno agricolo e l'art. 4 contenente le definizioni di abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), e dei fabbricati assimilati all'abitazione principale;

PRESO ATTO dell'articolo 4, comma 1, della L.R. 17/2022, come modificato dall'art. 2 della L.R. n. 9/2024 che ha introdotto, al comma 1, dopo la lettera b), la lettera b bis) che prevede la definizione di: *primo fabbricato ad uso abitativo: il fabbricato ad uso abitativo, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, diverso da quello di cui alle lettere a) e b), posseduto nel territorio regionale da una persona fisica e individuato con le modalità di cui all'articolo 13 bis;*

VISTO l'articolo 13 bis introdotto ex novo dalla L.R. n. 9/2024 con l'art. 6, il quale definisce le modalità di individuazione del primo fabbricato ad uso abitativo: *"1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i soggetti passivi individuano il primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), mediante comunicazione telematica da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dell'imposta attraverso l'applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione. I soggetti passivi individuano nel territorio regionale un solo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis). In assenza di comunicazione, i Comuni applicano l'aliquota di cui all'articolo 9, comma 3. 2. La comunicazione presentata ai sensi del comma 1 rimane valida anche per gli anni d'imposta successivi, fino a quando non sia trasmessa una nuova comunicazione";*

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 17/2022, sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, i seguenti immobili:

- a) l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della medesima legge, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) gli immobili posseduti, nel territorio della Regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie);
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non

commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

PRESO ATTO che al comma 1 dell'articolo 11 della L.R. n. 17/2022, dopo la lettera h) è stata aggiunta dalla L.R. 9/2024, all'art. 4, la lettera h bis) la quale prevede: *“gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”*;

VISTO l'art. 9 della L.R. n. 17/2022 citata, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 9/2024, ed in particolare:

- il comma 1 il quale fissa l'aliquota dell'imposta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), allo 0,5 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 2, sostituito dal comma 1 lettera b) della L.R. 9/2024, il quale fissa l'aliquota dell'imposta per il primo fabbricato ad uso abitativo, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b-bis) della medesima L.R. 17/2022, escluse le relative pertinenze, allo 0,7 per cento con possibilità per i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, di diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 3 il quale fissa l'aliquota dell'imposta per i fabbricati ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze e diversi da quelli di cui all'articolo 4, pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 4 il quale fissa l'aliquota dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con possibilità per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 5 il quale fissa l'aliquota dell'imposta per i terreni agricoli allo 0,76% e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 6 il quale fissa l'aliquota dell'imposta per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), allo 0,86 per cento con possibilità per i Comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 7 il quale fissa l'aliquota dell'imposta per i fabbricati strumentali all'attività economica, allo 0,86 per cento con possibilità per i Comuni di diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 8 il quale fissa l'aliquota dell'imposta per gli immobili diversi da quelli di cui ai Commi da 1 a 7, allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RICORDATO che, ai sensi dell'art 8 della legge regionale 17/2022, la base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

DATO ATTO che l'art. 15 della legge regionale 17/2022 attribuisce ai Comuni la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

VISTO l'art. 12, comma 1, lettera c) della L.R. n. 17/2022 il quale dispone che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993;

VISTO l'art. 9, comma 1, della L.R. n. 17/2022 citata, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- la detrazione di euro 200,00 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24;

PRESO ATTO che il comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 17/2022 prevede la riduzione del 25% dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 10 della L.R. n. 17/2022 il quale prevede che, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà;

PRESO ATTO che l'art. 14 della L.R. n. 17/2022 è stato integralmente sostituito dall'art. 7 della L.R. n. 9/2024 e prevede che: *"1. I Comuni pubblicano i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta mediante inserimento degli stessi, esclusivamente per via telematica, nel portale messo a disposizione dalla Regione. 2. I regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel portale entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. Nel caso in cui il termine scada nei giorni di sabato o di domenica, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 3. Con decreto del direttore centrale della struttura competente sono stabilite le modalità e le specifiche tecniche per l'inserimento nel portale dei regolamenti comunali e delle delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta."*;

RICHIAMATO l'articolo 14, comma 31, della L.R. 27/2012, il quale dispone che *"Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:*

- a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;*
- b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio";*

VISTO l'art. 38 della L.R. 18/2015 che dispone che i Comuni adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della Legge Regionale;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio*

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), approvato con delibera consiliare n. 7 del 05/05/2023;

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

UDITI i seguenti interventi:

- SINDACO: evidenza che l'Amministrazione ha deciso di mantenere le aliquote ILIA, che sono tra le più basse d'Italia, inalterate rispetto a quelle dello scorso anno, così come è stato fatto anche per le tariffe per la fruizione dei servizi a domanda individuale, che sono rimaste uguali a quelle degli scorsi anni. Evidenza, tuttavia, le grandi difficoltà che l'Amministrazione ha affrontato per far quadrare il bilancio 2026/2028;

CON VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO:

PRESENTI:11-

FAVOREVOLI:11-

CONTRARI:0-

ASTENUTI:0-

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse del presente atto;
2. di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2026 le aliquote dell'Imposta locale Immobiliare Autonoma (ILIA) nelle seguenti misure:
 - a) abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: **ALIQUOTA 0,5% (5,00 per mille) DETRAZIONE Euro 200,00;**
 - b) unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo è il genitore affidatario a seguito del provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: **ALIQUOTA 0,5% (5,00 per mille) DETRAZIONE Euro 200,00;**
 - c) unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: **ALIQUOTA 0,5% (5,00 per mille) DETRAZIONE Euro 200,00;** l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- d) Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: **ALIQUOTA 0,5% (5,00 per mille) DETRAZIONE Euro 200,00**; l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
 - e) Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o ad essa assimilata (sono escluse le pertinenze) posseduto nel territorio regionale da una persona fisica: **ALIQUOTA 0,7% (7,00 per mille)**;
 - f) Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti fino al primo grado. Il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, che occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica. Per poter usufruire di tale aliquota il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione unitamente a copia dell'atto di comodato regolarmente registrato. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo **ALIQUOTA 0,5% (5 per mille)**;
 - g) Aree fabbricabili **ALIQUOTA 0,8% (8 per mille)**;
 - h) Fabbricati strumentali all'attività economica aventi categoria D (esclusi quelli rientranti nell'art. 9, comma 4) **ALIQUOTA 0,8% (8 per mille)**;
 - i) Fabbricati strumentali all'attività economica aventi categoria C1 **ALIQUOTA 0,5% (5 per mille)**
 - j) Fabbricati rurali strumentali all'attività: **ALIQUOTA 0% (zero per mille)**;
 - k) Tutte le tipologie immobiliari non comprese in quelle già elencate **ALIQUOTA 0,8% (8 per mille)**;
- 3 di precisare che i terreni agricoli nel Comune di Malborghetto-Valbruna sono esenti in quanto ricadenti in aree montane come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993;
 - 4 di precisare che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - 5 di precisare inoltre che i proprietari degli immobili di categoria A "abitazioni" che siano nelle condizioni di poter applicare l'aliquota di cui al punto 6) (comodato gratuito a parenti entro il primo grado) dovranno presentare apposita dichiarazione ILIA all'Ufficio Tributi;
 - 6 di dare atto che la base imponibile dell'imposta locale immobiliare autonoma è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni e, dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 03/12/2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 e della Legge 27/12/ 2013, n. 147;

- 7 di dare atto che l'art. 11 della legge regionale n. 17/2022 (modificato dall'art. 4 della L.R. 9/2024) prevede i casi in cui non si applica l'ILIA ex lege;
- 8 di prendere atto che, per le fattispecie elencate all'art. 8 della legge regionale n. 17/2022 ed elencate nelle premesse di cui sopra, la base imponibile è ridotta del 50%;
- 9 di prendere atto che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 17/2022, per gli immobili a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%, come specificato in premessa;
- 10 di riservarsi di eventualmente integrare il presente atto e l'adozione dei necessari provvedimenti attuativi entro i termini di legge;
- 11 di prendere atto che le suddette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- 12 di incaricare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare entro il termine perentorio del 28 ottobre 2026 gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale messo a disposizione dalla Regione come previsto dall'articolo 14 della L.R. n. 17/2022 e successivamente sostituito dal medesimo articolo 14 della L.R. n. 9/2024.

CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO:

PRESENTI:11-

FAVOREVOLI:11-

CONTRARI:0-

ASTENUTI:0-

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 1 comma 19 della L.R.21 dell'11.12.2003, così come sostituito dall' art. 17, co.12, della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.

Il Presidente
F.to Preschern Boris

Il Segretario
F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.

Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/04/2026 viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Malborghetto – Valbruna nella sezione Albo pretorio on line, ove vi rimarrà a tutto il 21/04/2026.

Malborghetto, li 07/04/2026

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti

Copia conforme all'originale.
Malborghetto, li 07/04/2026

Il Funzionario
f.to Dr.ssa Marzia Zanetti

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ZANETTI MARZIA

CODICE FISCALE: ZNTMRZ75E42L483O

DATA FIRMA: 07/04/2026 12:30:10

IMPRONTA: 2581100194A6A05F1E6929EA222AA878BC09233B3E2EDAB988CFFB3A936D95FEB0068B342A7586CCE2FA118338CC17D6B0068B342A7586CCE2FA118338CC17D64427104DCB4C3995C5E14BD9D05DCAA04427104DCB4C3995C5E14BD9D05DCAA0C2CDBB28703152EFBE4AD32FFEEAEFF